



Comune di Vaprio d'Adda
Ufficio Tecnico
Sezione LL.PP. - Ambiente - Territorio - Ecologia

Ordinanza n°

34/ 2010

OGGETTO: Provvedimenti per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare dalla zanzara tigre (Aedes Albopictus)

IL SINDACO

- **Vista** la nota del 22/03/2010 prot.16870 da parte dell'A.S.L. della Provincia di Milano2, Servizio Igiene e Sanità Pubblica, pervenuta agli atti in data 30.03.2010 al Prot. n° 4348, che invita ad assumere idonee misure di lotta per il contenimento delle zanzare;
- **Considerata** anche la possibilità della presenza sul territorio della zanzara Aedes Albopictus, comunemente nota come "**zanzara tigre**", specie culicina proveniente dal sud-est asiatico ed introdotta in Italia a partire dall'anno 1990 e successivamente diffusasi anche nelle nostre realtà territoriali;
- **Rilevato** che le larve di zanzara si sviluppano in acque stagnanti o a lento deflusso dove depongono le uova, quali tombini di casa, barattoli, lattine, sottovasi dei fiori, bacinelle, depositi e contenitori per l'irrigazione di orti e dei fiori, annaffiatori, copertoni abbandonati, fogli di nylon, buste di plastica, ecc.;
- **Tenuto conto** della necessità di tutelare l'ambiente e preservare la salute dei Cittadini da ogni possibile conseguenza igienico sanitaria derivante dall'infestazione, anche al fine di migliorare la qualità della vita;
- **Ravvisata** la necessità di attivare urgenti misure di prevenzione su tutto il territorio comunale esposto alla possibilità di propagazione della suddetta zanzara e pertanto anche su aree private, poiché può determinare significativi problemi di igiene e sanità pubblica;
- **Dato atto** che l'Amministrazione Comunale ha già provveduto e provvederà alle operazioni di disinfestazione e disinfezione di aree pubbliche;
- **Ritenuto** di adeguate misure per la prevenzione dei disagi della cittadinanza e per la tutela della salute e dell'ambiente;
- **Visto** l'Art. 344 del T.U. Leggi Sanitarie – RD 27/07/1934 n.1265;
- **Visto** la Legge 24/11/1981 n.689;
- **Viste** le Circolari del Ministero della Sanità n.13/1991 e 42/1993;
- **Visto** il Regolamento Locale di Igiene;
- **Ritenuto** pertanto di attuare tutti gli accorgimenti possibili per evitare situazioni che possano arrecare problemi di carattere igienico - sanitario;
- **Visto** l'Art. 50 comma V e Art. 54 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

ORDINA

1. A tutta la Cittadinanza, agli Amministratori condominiali:

- ✓ evitare l'abbandono negli spazi aperti pubblici e privati, compresi i terrazzi, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana;
- ✓ procedere allo svuotamento dell'acqua eventualmente contenuta negli stessi e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, evitando di immettere l'acqua nei tombini;
- ✓ trattare l'acqua presente nei tombini di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti larvicidi da parte degli stessi proprietari o avvalendosi di imprese di disinfestazione e conservando la documentazione di acquisto dei prodotti usati o l'attestazione dell'avvenuto trattamento;
- ✓ pulire i tombini di raccolta delle acque piovane prima dell'avvio del ciclo di trattamento larvicida;
- ✓ introdurre nei piccoli contenitori d'acqua che non possono essere rimossi, quali i vasi portafiori dei cimiteri, filamenti di rame in ragione di almeno 20 grammi per litro d'acqua o sabbia fino al completo riempimento nel caso di contenitori di fiori finti;
- ✓ nei mesi invernali, specialmente nelle aree più critiche, adottare provvedimenti contro le femmine svernanti a distanza di 20 giorni l'uno dall'altro, utilizzando le comuni bombolette insetticide spray nei seguenti locali:
 - cantine;
 - locali caldaie;
 - locali pompe di sollevamento;



Comune di Vaprio d'Adda
Ufficio Tecnico
Sezione LL.PP. - Ambiente - Territorio - Ecologia

- solai, soffitte;
- vasche settiche;
- camerette di ispezione rete fognatura;

2. ai Proprietari, agli Amministratori condominiali e a tutti coloro che hanno l'effettiva disponibilità di edifici destinati ad abitazione e ad altri usi:

- ✓ assicurare lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare raccolte d'acqua stagnante anche temporanee;

3. a tutti i conduttori di orti:

- ✓ privilegiare la innaffiatura diretta tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- ✓ sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- ✓ chiudere con coperchi a tenuta o con rete zanzariera fissata e ben tesa gli eventuali serbatoi d'acqua;

4. ai Proprietari e Responsabili di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione, autodemolizione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero:

- ✓ adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
- ✓ assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali, da praticare ogni 15 giorni, o in alternativa entro 5-7 giorni da ogni precipitazione atmosferica;

5. ai Gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita ed ai detentori di copertoni in generale:

- ✓ stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in container dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi; a tal fine i copertoni possono essere disposti a piramide e coperti con teli impermeabili ben fissati; ridurre al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli difficilmente gestibili sotto l'aspetto igienico sanitario, concordando con le imprese di smaltimento tempi brevi di prelievo;
- ✓ provvedere alla disinfestazione quindicinale dell'acqua contenuta nei copertoni o in alternativa entro 5-7 giorni da ogni pioggia, qualora non siano ritenute applicabili le prescrizioni di cui sopra;
- ✓ non consegnare copertoni contenenti acqua alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;

6. ai Responsabili dei cantieri:

- ✓ evitare raccolte idriche in bidoni e altri contenitori. Qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- ✓ sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
- ✓ provvedere, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.

AVVERTE

Ogni violazione alla presente ordinanza, fatta salva ogni ulteriore azione civile o penale, sarà punita ai sensi dell'art. 7/bis del D.lgs. n° 267/2 000 la cui sanzione amministrativa pecuniaria va da € 25,00.= a € 500,00.= in ottemperanza alla Legge n° 689/81.

È fatto obbligo alla Polizia Locale e a chiunque spetti, di fare eseguire e rispettare la presente Ordinanza.



Comune di Vaprio d'Adda
Ufficio Tecnico
Sezione LL.PP. - Ambiente - Territorio - Ecologia

I N F O R M A

1. Che la presente ordinanza deve anche intendersi quale comunicazione, ai soggetti portatori di interessi qualificati ai sensi e per gli effetti dell'Art. 7 e successivi, della Legge 07.08.1990, n° 241, dell'avvio di procedimento;
2. Che la presente Ordinanza venga resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, sul sito Internet del Comune www.comune.vapriodadda.mi.it e mediante apposizione di manifesti nelle forme di Legge;
3. Che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R., nei casi e nei modi previsti dalla Legge del 06.12.1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi e nei modi previsti dal D.P.R. del 24.11.1971, n. 1199;
4. Il presente provvedimento viene trasmesso, per gli adempimenti di competenza:
 - al Comando di Polizia Locale – P.zza Cavour, 26 – Vaprio d'Adda;
 - all'A.S.L.2 della Provincia di Milano, Servizio Igiene e Sanità Pubblica.

Dalla Residenza Municipale, 06 maggio 2010

IL SINDACO

Roberto ORLANDI